CITTA' DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N° 8

Approvato dal Consiglio Comunale in data 14 marzo 2022

OGGETTO: IL PARLAMENTO ELIMINI LA REGOLA DELL'AUTOMATISMO DEL COGNOME PATERNO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- nell'ordinamento italiano la normativa vigente prevede, per il/la nato/a, la regola dell'automatismo del cognome del padre (in tal senso gli articoli 237, 262 e 299 del Codice Civile, l'articolo 72, primo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e gli articoli 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
- la Corte Europea dei diritti dell'uomo (pronuncia "Cusan e Fazzo C. Italia", resa in data 7 gennaio 2014) ha statuito che la regola secondo la quale a un figlio o figlia "legittimi" è attribuito il solo cognome paterno, senza alcuna possibilità di deroga, risulta "eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne" e in contrasto con il principio di uguaglianza tra i coniugi; l'impossibilità di derogare alle disposizioni che impongono l'attribuzione al/alla neonato/a del cognome paterno costituisce una palese violazione dell'articolo 14 (rubricato "Divieto di discriminazione"), in combinato disposto con l'articolo 8 (rubricato "Diritto e rispetto della vita privata e familiare") della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

RILEVATO CHE

- la Consulta, con la sentenza n. 286 del 2016, relatore Giuliano Amato, è intervenuta in materia dichiarando incostituzionale la normativa nella parte in cui non consente ai genitori, d'accordo tra loro, di attribuire anche il cognome della madre. Dunque, alla luce di tale intervento, solo se i genitori concordano possono aggiungere al cognome del padre quello della madre (e solo come secondo cognome) e in assenza di tale accordo residua la generale previsione dell'attribuzione automatica del cognome paterno al/alla nato/a;
- la stessa Consulta ha confermato che la regola in vigore deriva da una concezione patriarcale in cui il ruolo pubblico viene riservato agli uomini "capifamiglia" e le donne passano dalla tutela del padre a quella dello sposo del quale assumono, a dimostrazione della "cessione" avvenuta, anche il cognome. La sentenza ha sostenuto che questo tipo di visione sia stato superato dalla Costituzione Repubblicana la quale sancisce il principio di uguaglianza e professa la parità morale e giuridica dei coniugi e che il legame tra nome, identità e dignità personale trova specifico riconoscimento nel

testo costituzionale agli articoli 2 e 22, laddove, rispettivamente, si garantiscono i diritti dell'essere umano come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e si afferma il divieto di privare il singolo, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e - appunto - del nome. Pare quindi chiaro il valore assunto dal nome nella dimensione individuale dei diritti intangibili e si evince la libertà, per ognuno/a, di rivendicarlo e conservarlo in quanto elemento integrante la propria sfera identitaria;

CONSIDERATO CHE

- con la stessa sentenza si richiama il legislatore a un indifferibile intervento legislativo, che sia destinato a disciplinare organicamente la materia secondo criteri finalmente consoni al principio di parità in quanto il precludere la prerogativa in oggetto alle donne, oltre a rappresentare una lesione dell'art. 2, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, determinando, se non supportata da esigenze prioritarie per l'ordinamento, una discriminazione irragionevole che non è più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna;
- la sentenza del 2016 è stata una prima scossa all'imposizione automatica del cognome paterno, alla quale sarebbero dovuti seguire provvedimenti legislativi volti a modificare la normativa in senso paritario e non più discriminatorio, ma il Parlamento non ha provveduto a una riforma organica ispirata alla parità e la normativa ad oggi risulta invariata;
- in data 11 febbraio 2021, la Corte Costituzionale, esaminando la questione di legittimità della normativa nella parte in cui non consente ai genitori di dare al/alla nata il solo cognome materno rimessa dal Tribunale di Bolzano, ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice Civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori e ne ha disposto la trattazione innanzi a sé. Riprendendo le parole del comunicato dell'11 febbraio 2021 della stessa Corte, si legge infatti che "la Consulta dubita che la piena parità dei genitori sia garantita da un accordo sulla scelta";
- in data 9 novembre 2021, la Corte di Appello di Potenza, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato Domenico Pittella, ha rimesso davanti alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità degli articoli 237, 262, 299 Codice Civile, 72 comma I R.D. 1238/1939, 33, 34, D.P.R. 396/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno, per violazione degli articoli 2, 3, 29 comma II, 117 comma I della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 Cedu;

VALUTATO CHE

l'intervento del legislatore in questa materia non sia più procrastinabile in quanto, per le ragioni illustrate in premessa, la regola dell’automatismo del cognome paterno non risponde al principio di eguaglianza tra i genitori (articoli 3 e 29 Costituzione) e nemmeno al principio del migliore interesse del/della nato/a (articolo 2 Costituzione), la cui identità dovrebbe rispecchiare entrambe le famiglie di origine;

RICHIAMATE

anche le parole del professor Giuliano Amato, già relatore della sentenza del 2016, rese nel corso della conferenza stampa del 29 gennaio 2022 a seguito della sua elezione a presidente della Corte Costituzionale, il quale, rispondendo a una domanda sul tema del cognome, ha rinnovato l'invito al Parlamento a intervenire sul tema;

IMPEGNA

Il Sindaco, anche in qualità di Ufficiale di Governo, a farsi parte attiva in tutte le opportune sedi nazionali affinché venga modificata l'attuale regola dell'automatismo del cognome paterno poiché in contrasto tanto con il principio di eguaglianza tra i genitori quanto con il principio del miglior interesse del/della nato/a, la cui identità dovrebbe rispecchiare entrambe le famiglie di origine.